


ing. Domenico Mannelli


www.mannelli.info

Lesson 2

Le normative europee
La struttura del D. Lgs.
81/08



L'EUROPA EMANA IMPORTANTI DIRETTIVE.



MA COSA SONO LE DIRETTIVE?

Le direttive sono norme della Comunità Europea
e come tali vengono pubblicate sulla GUCE
gazzetta ufficiale comunità europea

*Per diventare sicuramente
cogenti in Italia
devono essere pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale Italiana*

RECEPIMENTO

Le direttive - a differenza dei regolamenti - sono atti comunitari che - secondo la definizione del Trattato - "vincolano lo Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi" con i quali raggiungere tali risultati.

Questo significa che le direttive non sono direttamente obbligatorie e vincolanti negli stati membri, ma vengono introdotte nei diversi ordinamenti nazionali attraverso provvedimenti nazionali di "recepimento". Tutto ciò consente naturalmente una discrezionalità utile ad adattare la normativa comunitaria alle diverse situazioni nazionali (ed infatti si parla di "armonizzazione" o "riavvicinamento" delle legislazioni).



Le direttive sono di due tipi:

direttive sociali

direttive di **PRODOTTO**

direttive sociali

SONO EMANATE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI
DISCENDONO DALL'ART. 118A DEL TRATTATO DI ROMA

INDICANO LIVELLI MINIMI DI SICUREZZA



SONO DETTE DIRETTIVE ORIZZONTALI
PERCHÉ INTERESSANO LA SOCIETÀ NEL SUO COMPLESSO

direttive di prodotto

discendono dall'art. 100A del trattato di Roma
nascono da esigenze di mercato

Scopo: eliminazione di ostacoli agli scambi commerciali

stabiliscono i Requisiti Essenziali di Sicurezza dei prodotti

sono anche dette direttive verticali perché interessano solo un determinato settore della società

ISO 9001 E MARCATURA CE

Le direttive comunitarie di armonizzazione tecnica hanno come scopo principale la definizione di requisiti essenziali di sicurezza dei prodotti e non la fissazione di standard qualitativi; la marcatura "CE" è infatti una certificazione di prodotto obbligatoria, a differenza delle norme della serie UNI EN ISO 9001:2000, che sono invece standard relativi all'applicazione di un sistema di gestione della qualità in azienda, la cui applicazione da parte delle imprese è volontaria.

I PRODOTTI CHE SODDISFANO LE DIRETTIVE DI PRODOTTO
HANNO IL MARCHIO



LA

MARCATURA CE E' MESSA DAL FABBRICANTE CHE SI AUTOCERTIFICA

IL MARCHIO CE NON E' UN MARCHIO DI QUALITA'!

LA NORMAZIONE

La normazione ha origini antichissime: sin dai primordi della civiltà l'uomo ha sentito la necessità di "consuetudini codificate", di regole a cui attenersi nella sua attività. Possiamo trovare episodi di razionalizzazione, che hanno un vero e proprio carattere normativo, già verso il 1600 a.C., in Egitto, dove vennero stabilite delle precise dimensioni per i mattoni. Nell'antica Roma, i monumenti realizzati vedono l'impiego di due tipi di mattoni, il bipedalis (59,2 cm. x 59,2 cm. x 4 cm.) ed il sesquipedalis (44,4 cm. x 44,4 cm. x 4 cm.)

COSA E' UNA NORMA

Secondo la Direttiva Europea 98/34/CE del 22 giugno 1998: "norma" è la **specificata tecnica** approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie:
norma internazionale (ISO) norma europea (EN)
norma nazionale (UNI).

COSA E' UNA NORMA

Le norme, quindi, sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo.

CARATTERISTICHE DELLE NORME

CONSENSUALITÀ: deve essere approvata con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori;

DEMOCRATICITÀ: tutte le parti economico/sociali interessate possono partecipare ai lavori e, soprattutto, chiunque è messo in grado di formulare osservazioni nell'iter che precede l'approvazione finale;

TRASPARENZA: UNI segnala le tappe fondamentali dell'iter di approvazione di un progetto di norma, tenendo il progetto stesso a disposizione degli interessati;

VOLONTARIETÀ: le norme sono un riferimento che le parti interessate si impongono spontaneamente.

NORME ISO

La progressiva trasformazione dei mercati da locali, nazionali, ad europei ed internazionali ha portato ad una parallela evoluzione della normativa da nazionale a sovranazionale.

- . Da qui la vasta partecipazione di Paesi, oltre 100, alle attività dell'ISO (*International Organization for Standardization*) e l'importanza che le sue norme, pur essendo di libero recepimento da parte degli organismi di normazione suoi membri, rivestono sui mercati mondiali.

NORME EN E NORME NAZIONALI

il mondo europeo delle normazione è strettamente interrelato con un corpo sempre più completo di direttive dell'Unione Europea e ha dovuto, quindi, darsi regole interne più rigide: gli organismi di normazione membri del CEN sono infatti obbligati a recepire le norme europee e a ritirare le proprie, se contrastanti

NORME TECNICHE: IL RUOLO

La normativa tecnica, in particolare quella armonizzata, cioè uguale per tutti i Paesi CEE, viene elaborata allo scopo di aiutare i progettisti, i costruttori e gli organismi interessati ad interpretare i requisiti di sicurezza per raggiungere la conformità con la legislazione sulla sicurezza delle macchine.

TIPO DI NORME TECNICHE

Norme di tipo A (norme generali di sicurezza), contengono i concetti fondamentali, i principi di progettazione e gli aspetti generali applicabili a tutti i tipi di macchine

Norme di tipo B (norme generali di sicurezza comuni a gruppi), che trattano un aspetto della sicurezza o un tipo di dispositivo di sicurezza applicabile a numerosi tipi di macchine.

Norme di tipo B1, che riguardano aspetti della sicurezza (per esempio distanze di sicurezza, temperatura della superficie, rumore).

Norme di tipo B2, che riguardano i dispositivi di sicurezza (per esempio comandi a due mani, dispositivi di interblocco, dispositivi sensibili alla pressione, ripari).

Norme di tipo C (norme di sicurezza per macchine), che contengono i requisiti di sicurezza di dettaglio per macchina

20090 per gruppo di macchine particolari.

NORME ARMONIZZATE

Sono norme tecniche uguali per tutti i paesi della CE pubblicate sulla *GUCE*. Beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva i prodotti conformi alle norme armonizzate elaborate dagli organismi di normalizzazione europei su mandato della Commissione europea; nel caso in cui la norma tecnica non venga applicata - o perché non esiste o perché il costruttore decide di adottare una scelta tecnica differente - il produttore dovrà dimostrare di avere soddisfatto i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva

DIRETTIVE NUOVO APPROCCIO

La tecnica legislativa del "**Nuovo Approccio**" si basa sul principio del rinvio alle Norme Tecniche. Essendo stato rilevato che il peggior difetto delle Direttive "Vecchio Approccio" era l'eccessiva staticità del meccanismo, il principio del "Nuovo Approccio" è stato proprio di sganciare l'applicazione dei requisiti tecnici dal provvedimento che ne stabilisce i principi.

SCHEMA DI UNA DIRETTIVA "NUOVO APPROCCIO" ELEMENTI STANDARD

- Campo di applicazione:

è la definizione della gamma di prodotti coperti dalla direttiva oppure l'indicazione degli elementi utili ad identificarli.

- Obblighi generali relativi alla commercializzazione:

possono essere immessi sul mercato comunitario solo i prodotti che non pregiudichino la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

- Requisiti fondamentali in materia di sicurezza:

ogni direttiva definisce in maniera puntuale i requisiti che ogni prodotto ricadente nel suo ambito di applicazione deve soddisfare per poter essere immesso sul mercato. Essa deve essere sufficientemente precisa per consentire, nel recepimento in diritto nazionale, la definizione delle sanzioni.

- Valutazione della conformità:

Ciascuna direttiva stabilisce le procedure alle quali vanno sottoposti i prodotti per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza;

NUOVO APPROCCIO E NORME TECNICHE

La tecnica legislativa del "**Nuovo Approccio**" si basa sul principio del rinvio alle Norme Tecniche. Essendo stato rilevato che il peggior difetto delle Direttive "Vecchio Approccio" era l'eccessiva staticità del meccanismo, il principio del "Nuovo Approccio" è stato proprio di sganciare l'applicazione dei requisiti tecnici dal provvedimento che ne stabilisce i principi.

FASCICOLO TECNICO

Richiesto da quasi tutte le direttive di armonizzazione, è costituito dalla documentazione tecnica utile a dimostrare la conformità dei prodotti ai requisiti della direttiva. .

Il fascicolo tecnico costituisce l'elemento chiave per la valutazione della conformità del prodotto da parte degli Stati membri.

I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA (RES).

I RES riguardano la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori (utenti e lavoratori) e, talora, altri aspetti (come, ad esempio, la protezione della proprietà o la tutela dell'ambiente).

I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA (RES).

I RES sono connessi ad alcuni rischi associati al prodotto (come la resistenza meccanica e fisica, l'infiammabilità, le caratteristiche chimiche, elettriche o biologiche, l'igiene, la radioattività, la precisione) oppure possono riferirsi al prodotto o alle sue prestazioni (come le disposizioni sui materiali, la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o le istruzioni preparate dal fabbricante), oppure ancora designano il principale obiettivo di protezione (ad esempio attraverso un elenco illustrativo).

I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA (RES).

Ad uno stesso prodotto possono contemporaneamente applicarsi varie direttive, qualora, per tutelare tutti gli interessi pubblici in gioco, debbano essere applicati contemporaneamente i requisiti previsti da varie direttive.

GLI ORGANISMI NOTIFICATI

L'aggettivo "notificati" discende dalla procedura a cui tali organismi devono accedere per poter esercitare. Gli organismi notificati devono operare nel rispetto delle norme della serie EN ISO 45000, ad essi applicabili, e degli ulteriori requisiti stabiliti dalle direttive comunitarie, per gli specifici prodotti.

GLI ORGANISMI NOTIFICATI

Lo Stato membro, competente per territorio, valuta l'idoneità dell'organismo, si assume la responsabilità della validità del suo operato e ne comunica il nominativo alla Commissione che, esaminata la documentazione, notifica agli altri Stati questo nominativo e lo pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) con l'indicazione delle direttive per le quali l'organismo è notificato.

MAP

Con la Direttiva Ministeriale 16.09.1998 (Documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE - G.U. 10.11.98, n° 263) ha definito la procedura generale per accedere alla notifica. I criteri di valutazione degli organismi sono, generalmente, specificati nei decreti di recepimento di ciascuna direttiva. Quando i criteri devono essere espressi più in dettaglio, ad esempio, per tener conto dei vincoli derivanti dal sistema legislativo italiano, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha emanato decreti specifici, come il Decreto ministeriale 07.02.2001 (Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione - G.U. 27.02.01, n. 48).

MARCATURA CE



L'impiego della marcatura CE conferisce al prodotto il diritto alla libera circolazione in tutto il territorio comunitario.

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE».

I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.

La marcatura CE è obbligatoria se il prodotto è normato da una direttiva di mercato.

Se il prodotto non rientra tra quelli oggetto di una direttiva, la marcatura CE non potrà essere apposta.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La clausola di salvaguardia é una procedura "in extremis" cui le autorità nazionali possono ricorrere per bloccare sul proprio territorio la circolazione di un prodotto ritenuto pericoloso. Le autorità nazionali addette alla sorveglianza del mercato possono adottare delle misure amministrative per limitare o vietare l'immissione sul mercato o il commercio di prodotti ritenuti rischiosi. Questa facoltà non é soggetta ad un'autorizzazione preliminare, essendo dettata da un imperativo d'urgenza. Tuttavia lo Stato che ha dato origine all'intervento deve tempestivamente informare il Segretariato generale della Commissione CE, illustrando e motivando le ragioni del proprio intervento.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Gli Stati membri possono contestare la conformità di un prodotto, ossia il mancato rispetto dei requisiti essenziali; la validità di una procedura di valutazione della conformità; infine, la qualità di una norma.

Se le misure restrittive all fine di un esame della commissione CE non appaiono giustificate la Commissione invita lo Stato che é intervenuto ad abrogare le misure di salvaguardia e a ripristinare immediatamente sul suo territorio la libera circolazione del prodotto in causa.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Se il prodotto é risultato non conforme per mancato rispetto dei requisiti essenziali stabiliti nella direttiva, o a motivo di una errata applicazione delle norme, dovranno essere adottate delle sanzioni nei confronti del fabbricante, o del mandatario, o dell'importatore, o del responsabile dell'immissione sul mercato, in base al diritto nazionale. Se la mancata conformità del prodotto é dovuta a lacune esistenti nelle norme, la Commissione notifica agli Stati se le norme debbano essere ritirate o meno. La Commissione informa l'ente europeo di normazione interessato ed eventualmente concede un nuovo mandato di normazione.

DECRETO LEGISLATIVO 15 AGOSTO 1991, N. 277

PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI
DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AD AGENTI
CHIMICI FISICI E BIOLOGICI

ABROGATO

DIRETTIVA RUMORE PIOMBO AMIANTO

DIRETTIVA SOCIALE

D. Lgs. 494 DEL 14/08/96

ATTUAZIONE DIRETTIVA
92/57/CEE
ABROGATO
CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI MINIME
DI SICUREZZA E SALUTE NEI
CANTIERI

"DIRETTIVA CANTIERI"

→ DIRETTIVA SOCIALE

D. Lgs. 155 DEL 26/5/97

ATTUAZIONE DIRETTIVE
93/43/CEE E 96/3/CEE
CONCERNENTE LE PRESCRIZIONI MINIME
DI IGIENE DEGLI ALIMENTI

"DIRETTIVA HACCP"

DIRETTIVA SOCIALE

D. Lgs. 626 DEL 19/9/94

ATTUAZIONE 8 DIRETTIVE
RIGUARDANTI IL
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE
DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO
ABROGATO
"DIRETTIVA 626"

➔ **DIRETTIVA SOCIALE**

DECRETO LEGISLATIVO 4 DICEMBRE 1992, N. 475

*Attuazione della direttiva
89/686/CEE relativa
ai REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA dei dispositivi di protezione individuale*

"DIRETTIVA DPI"

DIRETTIVA DI PRODOTTO

D.P.R. 459 DEL 21/9/96

ATTUAZIONE DIRETTIVE
89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE
RELATIVE AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
DELLE MACCHINE

"DIRETTIVA MACCHINE"

DIRETTIVA DI PRODOTTO

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.


La legge 123 del 3 agosto 2007 dà delega al governo di emanare
un testo unico sulla sicurezza.

Il governo rinuncia alla dizione di testo unico ed emana un D.
Lgs. per evitare il parere del Consiglio di Stato che avrebbe
comportato un allungamento dei tempi di emanazione.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo costituiscono
quindi attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in
materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori
nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento
delle medesime in un **unico testo normativo**.

Il D. Lgs. esce sulla GU del 30 aprile 2008 in concomitanza con
la festa del 1 maggio. Entra in vigore il 15 maggio 2008

Lo schema



Struttura del D. Lgs. Gli allegati

ALLEGATO I Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

ALLEGATO II Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

ALLEGATO 3A Cartella sanitaria e di rischio

ALLEGATO 3B Informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

Struttura del D. Lgs. Gli allegati

ALLEGATO IV Requisiti dei luoghi di lavoro

ALLEGATO V Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione

ALLEGATO VI Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro

Struttura del D. Lgs. Gli allegati

ALLEGATO VII verifiche di attrezzature

ALLEGATO VIII Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale

ALLEGATO IX Senza titolo (elenco norme di buona tecnica e distanze di sicurezza elettrica)

ALLEGATO X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1 lettera a) (definizione di cantiere temporaneo o mobile)

ALLEGATO XI Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100, comma 1 (definizione PSC)

Struttura del D. Lgs. Gli allegati

ALLEGATO XII Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99

ALLEGATO XIII Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere

ALLEGATO XIV Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

ALLEGATO XV Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

ALLEGATO XV.1 Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2

ALLEGATO XV.2 Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.1.1

Struttura del D. Lgs. Gli allegati

ALLEGATO XVI Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

ALLEGATO XVII Idoneità tecnico professionale

ALLEGATO XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali

ALLEGATO XIX Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

ALLEGATO XX

A Costruzione e impiego di scale portatili

B Autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)

Struttura del D. Lgs. Gli allegati

ALLEGATO XXI Accordo Stato, regioni e province autonome per lavoratori addetti a lavori in quota

ALLEGATO XXII Contenuti minimi del Pi.M.U.S.

ALLEGATO XXIII Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre

ALLEGATO XXIV Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza

ALLEGATO XXV Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici

ALLEGATO XXVI Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni

Struttura del D. Lgs. Gli allegati

ALLEGATO XXVII Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio

ALLEGATO XXVIII Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione

ALLEGATO XXIX Prescrizioni per i segnali luminosi

ALLEGATO XXX Prescrizioni per i segnali acustici

ALLEGATO XXXI Prescrizioni per la comunicazione verbale

Struttura del D. Lgs. Gli allegati

ALLEGATO XXXII Prescrizioni per i segnali gestuali

ALLEGATO XXXIII Senza titolo (Rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico)

ALLEGATO XXXIV Senza titolo (VDT)

ALLEGATO XXXV Senza titolo (vibrazioni)

ALLEGATO XXXVI valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici

ALLEGATO XXXVII parte I Radiazioni ottiche (illeggibile on line)

ALLEGATO XXXVII parte II Radiazioni laser (illeggibile on line)

Struttura del D. Lgs. Gli allegati

ALLEGATO XXXVIII Valori limite di esposizione professionale

ALLEGATO XXXVIX Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria

ALLEGATO XL Divieti

ALLEGATO XLI Senza titolo (Norme EN analisi atmosfera di lavoro)

ALLEGATO XLII Elenco di sostanze, preparati e processi

ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione professionale

Struttura del D. Lgs. Gli allegati

ALLEGATO XLIII Valori limite di esposizione professionale

ALLEGATO XLIV Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici

ALLEGATO XLV Segnale di rischio biologico

ALLEGATO XLVI Elenco degli agenti biologici classificati

ALLEGATO XLVII Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento

Struttura del D. Lgs. Gli allegati

ALLEGATO XLVIII Specifiche per processi industriali

ALLEGATO XLIX ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

ALLEGATO L (articolo 293, articolo 294, comma 2 lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)
(atmosfere esplosive)

ALLEGATO LI (articolo 293, comma 3) atmosfere esplosive - segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive



SISTEMA SANZIONATORIO

SANZIONI

Negli allegati non vi sono sanzioni. Nel decreto **ad ogni fine titolo** sono indicate le sanzioni .

Art. 298.

Principio di specialità

1. Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.

Articolo 299

Esercizio di fatto di poteri direttivi

Le posizioni di garanzia (*garantire condizioni di lavoro sicure ndr*) relative al D.L., dirigente e preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Articolo 302

Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto (modificato dal d. lgs. 106/09)

1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguglio di cui all'articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.

CP Art. 135 - Raggiungimento fra pene pecuniarie e pene detentive

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un raggiungimento fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

Articolo 302

Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto (modificato dal d. lgs. 106/09)

2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.

Articolo 302

Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto (modificato dal d. lgs. 106/09)

3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all'articolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue

Art. 302-bis Nuovo (Potere di disposizione)

1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.

Art. 302-bis Nuovo (Potere di disposizione)

2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, all'autorità gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.



SANZIONI PER LA SOCIETA'

Art. 300 Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2001

e' sostituito dal seguente:

Art. 300 Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

«Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). -1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con **violazione dell'articolo 54, comma 2**, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente


Per una serie di violazioni il datore di lavoro è punito con l'arresto *da tre a sei mesi* o con l'ammenda da *2.500 a 6.400* mentre in alcuni tipi aziende si applica solo la pena dell'arresto da quattro mesi a otto mesi.

VEDIAMO QUALI
SONO LE VIOLAZIONI
DI CUI SI PARLA




Omissioni articolo 55, comma 2 (sola pena dell'arresto in caso di aziende particolari)

- omessa valutazione del rischio e redazione del documento,
- omessa nomina RSPP
- Omesso corso di formazione per datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP




Aziende con omissioni articolo 55, comma 2 (sola pena dell'arresto)

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.



Aziende con omissioni articolo 55, comma 2

- b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;



Aziende con omissioni articolo 55, comma 2

- c) per le attività disciplinate dal titolo IV (*cantieri temporanei o mobili*) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Art. 300 Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

«Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.





DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61.

Esercizio dei diritti della persona offesa

1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il **pubblico ministero** ne dà **immediata notizia** all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini **dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.**

Art. 61.

Esercizio dei diritti della persona offesa

2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.



ABROGAZIONE DI LEGGI

Articolo 304

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

- b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro ;
- c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
- d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

Articolo 304

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

- a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1954, n. 547,
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
- il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64,
- il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
- il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
- il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493,
- il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;




D.P.R. 303/56

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo

II - Applicazione delle norme.

Art. 64. Ispezioni.

1. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.
2. Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.
3. Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.



Articolo 306

Disposizioni finali

1. Costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302

(TITOLO II - Produzione ed impiego degli esplosivi

TITOLO III - Collaudi:)



ENTRATA IN VIGORE

Data di pubblicazione del decreto correttivo: 5
agosto 2009

+ 15 giorni

Data di entrata in vigore : 20 agosto 2009



TRANNE

Entrata in vigore

Articolo 306

Disposizioni finali

3Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV (*campi elettromagnetici*) entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. (*radiazioni ottiche artificiali*) **In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014.**



COME CAMBIA IL DVR

NOVITA' DEL DVR

- ❑ rischi collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004,
- ❑ rischi collegati alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi, **e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.**
- ❑ l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
- ❑ l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

STRESS

L'individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un'analisi di fattori quali:

l'organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell'orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.),

le condizioni e l'ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.),

la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.)

i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.):

RINVIO NEL DECRETO CORRETTIVO DEL TESTO UNICO

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m quater), *(della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro)* e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010

DVR Articolo 28 comma 2

NOVITA'

Il documento **redatto a conclusione della valutazione**,
deve avere **data certa** e contenere:


- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante all'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; **La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;**
- b) ;

DVR Articolo 28 comma 2

NOVITA'

Il documento **redatto a conclusione della valutazione**,
deve avere **data certa** e contenere:

- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;



DVR art. 28 comma 2

Il documento deve contenere:

- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

DVR art. 28 comma 3 bis

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

DATA CERTA : Garante per la protezione dei dati personali
Provvedimento del 5 dicembre 2000
Chiarimenti sulla *data certa*

La comune disciplina civilistica in materia di prove documentali è prevista dagli artt. 2702 - 2704 del codice civile, i quali recano un'elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni "*fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento*" (art. 2704, terzo comma, cod.civ.).

DATA CERTA : Garante per la protezione dei dati personali

Provvedimento del 5 dicembre 2000

Chiarimenti sulla *data certa*

senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa, il Garante propone:

- a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene;
- b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;
- c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999);
- d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;
- e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

Art. 28.

Oggetto della valutazione dei rischi

Il documento (del rischio), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di **data certa o attestata** dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato

Art. 53.

Tenuta della documentazione

1. È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.

Art. 53.

Tenuta della documentazione

2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:
 - a. l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
 - b. la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
 - c. le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
 - d. le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
 - e. sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
 - f. le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
 - g. sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.

